

LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2005, N. 11

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

-----

Art. 1

Integrazioni alla legge regionale n. 29 del 1997

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge approvata dal Consiglio regionale in data 8 luglio 2005, a ciascuna delle province è riconosciuta, ai fini dell'esercizio delle rispettive prerogative nel consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, una quota di rappresentatività pari all'unità.

3 ter. E' data facoltà all'assemblea dell'Autorità d'ambito di modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai fini della loro contribuzione al fondo di dotazione.".

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1997

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 29 del 1997, sono soppresse le parole: "di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

-----